



# TRIBUNALE DI SIRACUSA

## Sezione Fallimentare

Il Tribunale di Siracusa, riunito in Camera di Consiglio e composto dai magistrati:

dott. Antonio Ali'	Presidente
dott. Giuseppe Artino Innaria	Giudice
dott. Sebastiano Cassaniti	Giudice rel.

nel procedimento avente ad oggetto la domanda di concordato preventivo presentata da  
. unipersonale ai sensi dell'art. 161 c. 6 L.Fall.;

letta l'istanza avanzata ai sensi dell'art. 169bis L.Fall. per la sospensione dei contratti di affitto d'azienda stipulati con

rilevato che il debitore ha riservato il deposito di proposta di concordato con continuità aziendale con cessione dei beni non strumentali, prospettando così la riorganizzazione dell'attività d'impresa in conformità di piano in corso d'elaborazione;

esaminate le note depositate dal contraente

ritenuta l'ammissibilità e la fondatezza della domanda avanzata dal debitore, stante la coerenza della richiesta di sospensione dei contratti per il periodo di giorni sessanta rispetto al piano di concordato prospettato, consentendo al debitore di valutare i termini della ristrutturazione aziendale in corso di elaborazione, la quale potrebbe prevedere la continuazione di tutti o alcuni dei rapporti d'affitto di ramo aziendale in oggetto; infatti, la richiesta d'autorizzazione alla sospensione di contratti pendenti, ove accompagnata da un'adeguata rappresentazione della proposta e del piano (c.d. *disclosure*) – come avvenuto nella specie –, è coerente rispetto *ratio* che ha ispirato l'introduzione dell'art. 169bis L.Fall., norma finalizzata a favorire l'imprenditore che, volendo proporre ai creditori un concordato con continuità aziendale, intende procedere alla riorganizzazione dell'attività d'impresa;

ritenuto, quanto all'interesse del contraente *in bonis*, che, da una parte, vanno disattesi i rilievi relativi all'ammissibilità dell'istanza per i motivi già evidenziati e perché la chiusura dei punti vendita non appare in sé incompatibile con la prospettata ristrutturazione aziendale; da un'altra, il sacrificio imposto per effetto della legittima sospensione dell'obbligazione riguardante il pagamento



del canone d'affitto – cui non s'accompagna il rilascio dei rami d'azienda da parte del debitore nel periodo di sospensione – va indennizzato a norma del comma 2 dell'art. 169bis L.Fall., sicché l'istante dovrà prevedere nella proposta concordataria il pagamento di un indennizzo corrispondente quanto meno ai canoni d'affitto non corrisposti nelle due mensilità di sospensione, credito da ritenersi concorsuale ai sensi dell'ultimo inciso del comma richiamato;

ritenuto che la sospensione decorre dal momento in cui l'istante, sulla scorta della chiesta autorizzazione, comunicherà formalmente la volontà di sospendere i contratti in oggetto;

P.T.M.

visto l'art. 169bis L.Fall., autorizza \_\_\_\_\_ unipersonale a sospendere i contratti d'affitto d'azienda stipulati con \_\_\_\_\_, relativi ai rami d'azienda analiticamente indicati nell'istanza depositata il 10.9.2014 per non più di giorni 60 con decorrenza come indicata in parte motiva.

Si comunichi al debitore, al contraente *in bonis* \_\_\_\_\_ e al commissario giudiziale.

*Così deciso in Siracusa il 4.11.2014 nella camera di consiglio del Tribunale.*

IL CASO.it  
IL PRESIDENTE  
*Antonio Ali*

